

News Flash

ING. BERNARDO VANELLI DELEGATO INARCASSA INGG. CREMONA



GIUGNO

2020

Ai Colleghi professionisti

IN EVIDENZA

Il decreto-legge 34/2020 ha previsto una serie di interventi per il rilancio dell'attività economica, con un budget di 55 miliardi. Tra le misure del Decreto 34, viene confermata l'erogazione del **bonus di 600€** per i mesi di **aprile e maggio** a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza; la misura ha trovato attuazione nel **Decreto ministeriale del 29/5/2020**, che, come illustrato a seguire, ha destinato 650 milioni di euro per la copertura finanziaria del bonus di aprile e maggio.

Emergenza COVID-19: la Fase 3 – il decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020)

Misure di maggior interesse per Casse e libera professione:

- **Bonus professionisti: proroga** del bonus riconosciuto **ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza** per ciascuno dei **mesi di aprile e maggio** (art. 78). In attuazione della misura, è stato emanato il **Decreto ministeriale 29/05/2020**

DM 29/05/2020

Conferma l'erogazione del bonus a favore degli iscritti alle Casse per aprile; l'importo dell'indennità di aprile è pari a 600 €.

- **Copertura finanziaria:** 650 milioni, da destinare in via prioritaria ad eventuali eccedenze di spesa sostenute dalle Casse rispetto alla precedente quota di 280 milioni prevista per il bonus di marzo.
- **Regime fiscale:** il bonus non concorre alla formazione del reddito, è cioè esente da imposta.
- **Modalità di erogazione del bonus di aprile** da parte delle Casse:
 - **iscritti già beneficiari del bonus di marzo: il bonus viene erogato in modo automatico;**
 - **iscritti che non hanno beneficiato del bonus di marzo: la domanda va presentata a partire dall'8 giugno e fino all'8 luglio alle rispettive Casse, che procedono alla verifica dei requisiti e all'erogazione in base all'ordine cronologico.**

ING. BERNARDO VANELLI – DELEGATO INARCASSA INGG. CR

vanelli@studiovanelli.it

REGOLE PER IL BONUS DI APRILE (MENTRE PER IL MESE DI MAGGIO E' NECESSARIO ASPETTARE ANCORA IL DECRETO DEL GOVERNO)

- **platea:** iscritti alle Casse, con esclusione dei:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione diretta. **Il DM include dunque tra i beneficiari gli iscritti titolari di pensione ai superstiti (reversibilità e indirette); esclude invece quelli titolari di pensione di invalidità, nonostante il D.L. 34 (art. 75) stabilisca la cumulabilità del bonus con le pensioni di invalidità.**

- **requisiti reddituali:** confermati i limiti di reddito (reddito 2018 fino a 35.000€ o compreso tra 35.000 e 50.000€ con cessazione, riduzione o sospensione attività; per gli iscritti nel 2019 e 2020, reddito inferiore a questi limiti), **ma il riferimento è al reddito professionale in luogo di quello complessivo previsto per il bonus di marzo.**

- **casi di incumulabilità del bonus:** estesi al reddito di cittadinanza e di emergenza.

- **Monitoraggio e rimborso della spesa:** con cadenza settimanale, le Casse comunicano al Ministero del Lavoro e al MEF il monitoraggio delle istanze pervenute e ammesse; il Ministero del Lavoro provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dalle Casse.

- **Contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA; **sono esclusi espressamente i dipendenti e i professionisti iscritti alle Casse di previdenza.** Il contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 € per le persone fisiche e di 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

Con amicizia



ING. BERNARDO VANELLI – DELEGATO INARCASSA INGG. CR

vanelli@studiovanelli.it